

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1985-A  
N. 1984-A

ALLEGATO 1  
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

## RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

*Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 2001*

(Relatori per la maggioranza:

**Alberto GIORGETTI**, *per il disegno di legge n. 1985;*  
**Gianfranco CONTE**, *per il disegno di legge n. 1984)*

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004  
e relative note di variazioni (1985-*bis* e 1985-*ter*)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 16 novembre 2001*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 699)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 16 novembre 2001*

---

**ALLEGATO 1**  
**RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

## INDICE

---

<b>I COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	Pag. 5
<i>(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)</i>	
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) . . . . .	» 7
Tabella n. 8 (Interno) . . . . .	» 13
 <b>II COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	» 15
<i>(Giustizia)</i>	
Tabella n. 5 (Giustizia) . . . . .	» 17
 <b>III COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	» 19
<i>(Affari esteri e comunitari)</i>	
Tabella n. 6 (Affari esteri) . . . . .	» 21
 <b>IV COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	» 23
<i>(Difesa)</i>	
Tabella n. 12 (Difesa) . . . . .	» 25
 <b>VI COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	» 33
<i>(Finanze)</i>	
Tabella n. 1 (Entrata) . . . . .	» 35
Tabella n. 2 (Economia e finanze) . . . . .	» 35
 <b>VII COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	» 39
<i>(Cultura, scienza e istruzione)</i>	
Tabella n. 2 (Economia e finanze – Limitatamente alle unità previsionali di base 3.1.5.14 e 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria, 3.2.3.9 – Edilizia scolastica, 3.2.3.34 – Ricerca scientifica, 3.2.3.45 e 4.1.5.6 – Sostegno all'istruzione) . . . . .	» 41
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca) . . . . .	» 42
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali) . . . . .	» 43

<b>VIII COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	Pag.	47
<i>(Ambiente e lavori pubblici)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze – Centro di responsabilità: n. 3, « Tesoro » e limitatamente alle parti di competenza, n. 11 « Servizi tecnici nazionali ») . . . . .	»	49
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio) . . . . .	»	51
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) . . . . .	»	53
 <b>IX COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	»	55
<i>(Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i>		
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti) . . . . .	»	57
Tabella n. 11 (Comunicazioni) . . . . .	»	59
 <b>X COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	»	63
<i>(Attività produttive, commercio e turismo)</i>		
Tabella n. 3 (Attività produttive) . . . . .	»	65
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca – Limitatamente all'u.p.b. 25.2.3.2 – Ricerca applicata) . . . . .	»	67
 <b>XI COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	»	75
<i>(Lavoro pubblico e privato)</i>		
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali) . . . . .	»	77
 <b>XII COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	»	83
<i>(Affari sociali)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze – Limitatamente alle unità previsionali di base 4.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale, 4.1.2.7 e 4.2.3.22 – Ripiano deficit spesa sanitaria, 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria, 5.2.3.12 – Attrezzature ed impianti sanitari) . . . . .	»	85
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali – Limitatamente alle unità previsionali di base 3.1.2.8 – ONLUS, 3.1.2.1 – Invalidi civili, ciechi e sordomuti, 3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali, 3.1.2.9 – Fondo per l'associazionismo, 3.1.2.10 – Armonizzazione dei tempi delle città) . . . . .	»	87
Tabella n. 15 (Salute) . . . . .	»	89
 <b>XIII COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	»	97
<i>(Agricoltura)</i>		
Tabella n. 13 (Politiche agricole e forestali) . . . . .	»	99
 <b>XIV COMMISSIONE PERMANENTE</b> . . . . .	»	105
<i>(Politiche dell'Unione europea)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente all'unità previsionale di base 12.1.1.6. « Politiche comunitarie ») . . . . .	»	107

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

---



## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Nicolò CRISTALDI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
finanze per l'anno finanziario 2002  
**(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)**

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio  
2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo  
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2002 (limitatamente alle parti di competenza), e le

connesse parti del disegno di legge finanziaria,

considerato che il disegno di bilancio per l'anno 2002 e il disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 intervengono

sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali interessando in particolare l'ambito delle competenze legislative, regolamentari e amministrative delle regioni e degli enti locali nonché l'autonomia finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali,

considerato che tali disegni di legge sono stati adottati precedentemente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante disposizioni di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione,

ritenuto che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali richiede un complesso ed articolato intervento legislativo sia da parte dello Stato che da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati,

considerato che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale,

ritenuto che la legge finanziaria appare essere sede idonea per la definizione del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede europea,

considerato che anche alla luce del nuovo assetto costituzionale sembra potersi attribuire alla legge finanziaria anche la definizione degli obiettivi quantitativi indicati dagli obiettivi di stabilità,

rilevato che il comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato,

tenuto conto che tra le materie di potestà concorrente rientra l'armonizza-

zione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,

ritenuto che per valutare la forma nella quale devono essere espressi tali principi fondamentali occorre considerare che il « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » non costituisce un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale,

ritenuto che il raggiungimento di tale finalità possa rendere necessaria anche la formulazione dei principi fondamentali da parte della legge statale sotto forma di regole direttamente prescrittive, anche al fine di evitare la mancanza di discipline immediatamente applicabili, in particolare in questa fase di prima attuazione delle nuove norme costituzionali,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 8 si valuti l'opportunità delle disposizioni da esso recate in relazione all'autonomia tributaria riconosciuta ai comuni dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, provvedendo eventualmente ad una loro riformulazione che tenga conto anche della competenza regolamentare già spettante ai comuni in materia di tributi locali in base alla legislazione vigente;

all'articolo 16, per esigenze di coordinamento normativo, si valuti l'opportunità di inserire in un nuovo articolo aggiuntivo la disposizione recata dal comma 3 che non appare di contenuto omogeneo rispetto alle altre disposizioni contenute nello stesso articolo;

all'articolo 21, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire espressamente cosa si intenda per finanziamento « indiretto » da parte dello Stato o di altri enti pubblici nonché l'esigenza di specificare se gli enti pubblici e le agenzie oggetto di trasformazione o soppressione nonché gli



enti pubblici che li finanziano direttamente o indirettamente siano solo quelli di rilevanza nazionale;

al medesimo articolo 21, comma 1, considerato che il nuovo articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, appare necessario chiarire che i regolamenti statali ivi previsti al fine di disporre la soppressione o la trasformazione degli enti pubblici e delle agenzie finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici potranno essere adottati esclusivamente per gli enti pubblici e le agenzie nazionali essendo prevista solo per questi ultimi una potestà legislativa esclusiva dello Stato e dunque una potestà regolamentare del Governo;

al medesimo articolo 21, comma 9, si segnala l'opportunità di specificare espressamente quali siano i soggetti cui si applica la disposizione, tenuto conto che non sussiste, nella vigente legislazione, una definizione delle « autorità indipendenti »;

all'articolo 22, comma 4, considerato che il nuovo articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, appare necessario chiarire che il regolamento ministeriale ivi previsto al fine di definire la tipologia dei servizi trasferibili e le modalità di affidamento a soggetti privati dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni si riferisce esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, essendo prevista solo in questa materia una potestà legislativa esclusiva dello Stato e dunque una potestà regolamentare del Governo;

all'articolo 32, comma 2, appare necessario specificare che l'emissione dei titoli obbligazionari e la contrazione dei mutui da parte degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo è ammessa esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento ai sensi del nuovo articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

#### ART. 11.

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per la progressiva attuazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata della presente legge, sono stanziati la somma di 48,14 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro nell'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 ».

*Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) — articolo 9-ter.: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva — Cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 48,14 milioni di euro;  
2003: — 337,02 milioni di euro;  
2004: — 625,95 milioni di euro.

*Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia sono aggiunte le seguenti:*

« , nonché la somma di 41,31 milioni di euro da destinare al completamento ed allineamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

*Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) — articolo 9-ter.: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 altri fondi di riserva — Cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 41,31 milioni di euro;  
2003: — 41,31 milioni di euro;  
2004: — 41,31 milioni di euro.

**ART. 13.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

4. All'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La soppressione di diritto opera anche qualora il provvedimento di cui al presente comma non sia stato adottato entro il termine previsto.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le amministrazioni di cui al comma 1 applicano le procedure previste dall'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificando la permanenza dei requisiti individuati al comma 1 del presente articolo ».

**ART. 14.**

*Al comma 2, dopo le parole: enti pubblici non economici aggiungere la seguente: nazionali.*

**ART. 21.**

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del secondo periodo del

medesimo comma 2, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

*Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 22 e al comma 1, capoverso b-bis), dell'articolo 24, aggiungere infine i seguenti periodi:*

Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, ovvero quello eventualmente prorogato, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

**ART. 22.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, con le seguenti: gara pubblica.*

**ART. 26.**

*Al comma 1, capoverso ART. 113, al comma 8 secondo periodo, dopo le parole: organi indicati aggiungere le seguenti: dalla legge o.*

*Al comma 1, capoverso ART. 113, comma 11, secondo periodo, dopo le parole: Il regolamento in particolare aggiungere le seguenti: individua i servizi pubblici di rilevanza industriale e.*

*Al comma 1, capoverso ART. 113, comma 11, aggiungere infine i seguenti periodi: Lo*

schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

*Al comma 1, capoverso ART. 113, comma 12, sopprimere la parola: non e sostituire le parole: se incompatibili con le seguenti: solo in quanto compatibili.*

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 115 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale».

*Al comma 3, capoverso articolo 113-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 9, 1° comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 così come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo le parole: «legge 8 giugno 1990, n. 142,» è aggiunta la seguente: «unicamente» e la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

d) a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, punto 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti

che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;

e) a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, punto 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo professionale, che non siano titolari di farmacia, qualora non sia possibile la costituzione delle società di cui alla lettera d).

#### **ART. 35.**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Per la realizzazione degli interventi di potenziamento dei sistemi informativi e delle interconnessioni telematiche degli Uffici territoriali del Governo sono autorizzati due limiti d'impegno quindicennali: di 10.329.138 euro a decorrere dal 2002 e di 10.329.138 euro a decorrere dal 2003.

*Conseguentemente, alla Tabella B voce, Ministero dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti iscritti a titolo di limite di impegno a favore di soggetti non statali sono così modificati:*

2002: — 10.329.138;  
2003: — 20.658.276;  
2004: — 20.658.276.

#### **ART. 40.**

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

6-bis. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio — anche in relazione alla situazione internazionale — i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di per-

sona e o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

*Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) — articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2002 — 25.822.845;  
2003 — 25.822.845;  
2004 — 25.822.845.

**ART. 44.**

*Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e finanze, la legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio Nazionale*

*della Protezione Civile — Articolo 3: Attività e compiti di protezione civile (U.P.B. 3.2.10.3. — Cap. 7447) apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 82.633,00;  
2003: + 82.633,00;  
2004: + 82.633,00.

*Conseguentemente alla medesima Tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 468 del 1998: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — Cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 82.633;  
2003: — 82.633;  
2004: — 82.633.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Nicolò CRISTALDI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'interno  
per l'anno finanziario 2002

**(Tabella n. 8)**

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La I Commissione,

esaminata, la tabella 8, relativa allo  
stato di previsione del Ministero dell'in-  
terno per il 2002, e le connesse parti del  
disegno di legge finanziaria,

rilevato positivamente che con l'arti-  
colo 11, comma 4, si prevede la destina-  
zione di risorse aggiuntive per il tratta-  
mento economico accessorio del personale  
delle forze di polizia impiegate diretta-  
mente in operazioni di contrasto alla cri-

minalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio,

espresso apprezzamento per la disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, che introduce una deroga per le forze polizia e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla disciplina della legge n. 449 del 1997 riguardante la programmazione e le procedure di autorizzazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni dello Stato;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

appare necessario adeguare la struttura della tabella 8 dello stato di previsione del ministero dell'interno alla nuova organizzazione delle strutture del medesimo ministero stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2001, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2001.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1985:

**ART. 8.**

*(Conservazione di somme in bilancio).*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Lo stanziamento iscritto nel capitolo 2359 — unità previsionale di base 5.1.1.0 — dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, non impegnato alla data del 31 dicembre 2001, è conservato nel conto dei residui per essere utilizzato nell'esercizio finanziario 2002, al fine di proseguire le attività collegate al progetto nazionale finanziato dal Fondo Europeo per i rifugiati.

**TABELLA 8**

*Alla Tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'Interno, unità previsionale di*

*base 1.1.1.0 Funzionamento beni e servizi apportare la seguente variazione:*

CP: + 4.131.341;

CS: + 4.131.341.

*Conseguentemente, alla medesima tabella unità previsionale di base 7.1.1.1 — Spese generali di funzionamento apportare la seguente variazione:*

CP: — 4.131.341;

CS: — 4.131.341.

*Alla Tabella 8 Stato di previsione Ministero dell'Interno unità previsionale di base 1.1.1.0 Funzionamento beni e servizi apportare la seguente variazione:*

CP: + 1.549.370;

CS: + 1.549.370.

*Conseguentemente nella medesima Tabella alle unità previsionali sotto indicate apportare le seguenti variazioni:*

U.P.B. 2.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 469.975;

CS: — 469.975.

U.P.B. 3.1.1.0 — Funzionamento:

CP: — 371.850;

CS: — 371.850.

U.P.B. 4.1.1.1 — Spese generali di funzionamento:

CP: — 191.089;

CS: — 191.089.

U.P.B. 7.1.1.1 — Spese generali di funzionamento:

CP: — 258.228;

CS: — 258.228.

U.P.B. 7.1.1.3 — Mezzi operativi e strumentali:

CP: — 258.228;

CS: — 258.228.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---





## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Luigi VITALI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero della giustizia  
per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 5**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La II Commissione,  
esaminati per le parti di competenza  
i disegni di legge n. 1984 (Disposizioni per  
la formazione del bilancio annuale e plu-  
riennale dello Stato - Legge finanziaria  
2002) e n. 1985 (Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2002 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2002 -  
2004 - Tab.5);

rilevato che l'incidenza complessiva  
dello stanziamento a favore del Ministero  
della Giustizia sul bilancio dello Stato

(6.186 milioni di euro) registra un aumento rispetto agli esercizi precedenti, in quanto, rispetto alle previsioni iniziali per il 2001 (6.060,4 milioni di euro), la previsione per il 2002 evidenzia un incremento del 2%, mentre rispetto alla previsione assestata per il medesimo anno, si rileva una riduzione dello 0,8%;

ritenuto che la politica indiscriminata e irrazionale di incremento della spesa e dell'attività legislativa, che per il settore giustizia si è riscontrata nella precedente legislatura, abbia concorso ad acuire, anziché risolverla, la crisi della giustizia, come è peraltro dimostrato dall'aumento dell'arretrato giudiziario e della popolazione carceraria, con conseguente incremento del drenaggio fiscale a danno dei cittadini, che dal 1996 al 2000 ha raggiunto l'insostenibile peso di 150 mila miliardi;

sottolineata l'esigenza di procedere piuttosto ad una razionalizzazione dell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia e delle relative modalità di gestione della spesa, in quanto il raggiungimento di tale obiettivo appare essere condizione imprescindibile affinché il servizio giustizia acquisti quel livello di sufficiente efficacia, che lo Stato ha l'obbligo di garantire ad ogni cittadino;

ritenuto che lo stanziamento di 431.242 milioni di euro per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria, previsto dalla tabella F allegata al disegno di legge finanziaria 2002, sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di opere pubbliche in tale settore;

condivisa la scelta di non vietare per l'anno 2002, come invece previsto per altre categorie di pubblici dipendenti, l'assunzione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in quanto tali assunzioni rappresentano una condizione imprescindibile per l'attuazione delle leggi di riforma della giustizia alla quale si dovrà procedere nel corso del prossimo esercizio finanziario;

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sui richiamati disegni di legge per le parti di competenza.

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 1984:

#### ART. 38.

*Al comma 2, dopo le parole: è utilizzato aggiungere le seguenti: nella misura del 75 per cento e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. La parte rimanente del ricavato di cui al comma 2 è destinata agli enti ai quali, nel corso dell'anno 2001, siano stati trasferiti e consegnati beni immobili già oggetto di confisca ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 7 marzo 1996, n. 109.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: beni aggiungere le seguenti: immobili e.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

---



## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia PAOLETTI TANGHERONI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri  
per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 6**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La III Commissione,

esaminati, per le parti di propria competenza, i disegni di legge C. 1984, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 2002, e C. 1985, C.1985-*bis* e C. 1985-*ter*, Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 e Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli Affari esteri

DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

alla luce del contesto internazionale, occorre adoperarsi per incrementare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

#### ART. 2.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

##### ART. 2-bis.

*(Disposizione fiscale per i volontari e cooperanti impegnati in attività umanitarie e di cooperazione internazionale).*

1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, da personale cooperante o volontario — residente in Italia o all'Estero — impiegato da Organizzazioni Non Governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ». I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore nella prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;  
2003: — 10.000;  
2004: — 10.000.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

##### ART. 2-bis.

*(Determinazione della base imponibile per il personale impiegato dalle organizzazioni non formative).*

1. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » — sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del contratto — la base imponibile previdenziale e fiscale — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge 288 del 1991 determinati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;  
2003: — 10.000;  
2004: — 10.000.

#### ART. 44.

*Alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:*

2002: + 30.000;  
2003: + 30.000;  
2004: + 30.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2002: — 30.000;  
2003: — 30.000;  
2004: — 30.000.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---





## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore: Roberto LAVAGNINI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 12**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La IV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio, la tabella 12 e le relative note di variazioni;

rilevato in particolare, per quanto di propria competenza, che;

è necessario mantenere un regime di equità fiscale tra le Forze armate che bene-

ficiano della esenzione dall'IVA per le cessioni di navi ed aeromobili ad organi dello Stato, nonché per una serie di forniture di beni e prestazioni di servizi concernenti detti materiali (Marina ed Aeronautica), e le altre che non ne fruiscono (Esercito, Carabinieri e Guardia di finanza);

appare opportuno prevedere che il regime fiscale, nettamente più favorevole, finora riservato alle sole indennità di

navigazione e di volo (che per il personale militare delle Forze armate trovano corrispondenza nelle indennità di imbarco, di aeronavigazione e di volo, appartenenti al gruppo delle indennità operative), che ne limita l'imponibilità al 50 per cento degli importi percepiti, sia esteso anche a tutte le altre indennità operative, fondamentali e supplementari comunque denominate, nonché alle indennità pensionabili del personale dell'Arma dei Carabinieri;

è urgente il reperimento delle risorse necessarie ad attuare la delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, per modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, introducendo nuovi parametri stipendiali in relazione al grado o alle qualifiche rivestiti in luogo degli attuali livelli retributivi;

si è creata una situazione di sperequazione tra il trattamento economico dei dirigenti del comparto sicurezza e quello dei dirigenti contrattualizzati di diritto pubblico (prefettizi e diplomatici), cui è necessario porre rimedio;

la nuova disciplina delle assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato prevista dall'articolo 14 del disegno di legge necessita di alcuni correttivi volti a renderla coerente con la specifica normativa esistente per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri. Si osserva infatti, che il personale militare è inquadrato all'interno di volumi organici fissati da leggi che recano la prevista copertura degli oneri finanziari e che i reclutamenti tendono al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite, per ciascun ruolo e ciascuna categoria di personale, in relazione ai compiti istituzionali previsti. Si reputa quindi necessario eliminare la previsione che vincola i reclutamenti alle cessazioni dal servizio determinatesi nel corso dell'anno precedente. Tale previsione, infatti, determinerebbe la possibilità di discriminare i reclutamenti

non in relazione agli organici prestabiliti dalla legge ma in relazione a valori estremamente variabili quali le cessazioni dal servizio spesso connesse a contingenze non programmabili. È altresì necessario richiamare le previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 215 del 2001, che disciplina la trasformazione dello strumento militare in professionale;

è opportuno semplificare la disciplina delle assunzioni del personale dei corpi di Polizia e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, contenuta nell'articolo 14, comma 3, del disegno di legge, prevedendo che tali corpi predispongano piani annuali con la sola indicazione delle richieste di nuove assunzioni, che non possono superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, fatte salve eccezionali situazioni di ordine pubblico, sicurezza e difesa;

la sospensione dell'obbligo del servizio militare, prevista dalla legge n. 331 del 2000, comporta un consistente depauperamento del gettito di leva, che sarà azzerato nel 2006 con conseguenti riflessi sull'Arma dei Carabinieri, che non potrà più contare sull'apporto dei carabinieri ausiliari, che da diversi decenni ricoprono posti di notevole rilievo. Si rende quindi necessario procedere all'arruolamento — in incremento rispetto all'organico del ruolo appuntati e carabinieri — di un contingente di carabinieri in ferma quadriennale. Inoltre, al fine di incentivare il reclutamento di volontari di truppa nelle Forze armate, nel triennio 2002-2004 e solo per i contingenti sopra indicati, è opportuno mantenere la riserva del 70 per cento prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e prevedere che i posti non eventualmente attribuiti vengano resi disponibili l'anno successivo sempre in favore della medesima categoria;

è opportuno attuare una completa perequazione dei trattamenti tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli delle

Forze di Polizia, tenuto conto che la normativa in vigore in materia di omogeneizzazione stipendiale prevede trattamenti diversi per il predetto personale. In particolare si deve dare attuazione all'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 298, che prevede l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di Polizia, nonché l'equiparazione agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 1985:

**TABELLA 12**

*Alla tabella n. 12, del Ministero della difesa, alle unità revisionali di base sottolencate, apportare le seguenti variazioni (in euro):*

10.1.1.4. Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 10.733.008;  
CS: — 10.733.008.

11.1.1.2. Mezzi operativi e strumentali:

CP: — 2.582.284;  
CS: — 2.582.284.

11.1.3. Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 5.502.203;  
CS: — 5.502.203.

11.2.3.2. Attrezzature e impianti:

CP: — 12.498.257;  
CS: — 12.498.257.

12.1.1.3. Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 48.392.012;  
CS: — 48.392.012.

12.2.3.2. Attrezzature e impianti:

CP: — 28.663.358;  
CS: — 28.663.358.

15.1.1.2. Mezzi operativi e strumentali:

CP: — 5.164.569;  
CS: — 5.164.569.

24.1.1.1. Spese generali di funzionamento:

CP: + 5.164.569;  
CS: + 5.164.569.

26.1.1.3. Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 45.068.224;  
CS: — 45.068.224.

26.2.3.2. Attrezzature e impianti:

CP: + 41.161.615;  
CS: + 41.161.615.

27.1.2.1. Rifornimento idrico isole minori:

CP: + 12.911.423;  
CS: + 12.911.423.

29.1.1.2. Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 2.582.284;  
CS: + 2.582.284.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

**ART. 7.**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*  
« 4-bis Le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni alle Forze Armate e al corpo della Guardia di Finanza dei materiali di armamento inclusi nella legge 19 ottobre 1993, n. 427, alle manutenzioni ed alle forniture di automezzi, di carburanti, di attrezzature militari, di beni e servizi rese nei porti, negli aeroporti, nelle caserme e nelle altre infrastrutture militari per l'espletamento della attività di volo, di navigazione, di addestramento, di preparazione e di impiego delle unità, nonché ai costi di ricerca e sviluppo in campo militare ».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 144,5 milioni di euro;  
2003: + 144,5 milioni di euro;  
2004: + 144,5 milioni di euro;

*conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 144,5 milioni di euro;  
2003: – 144,5 milioni di euro;  
2004: – 144,5 milioni di euro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. (Estensione a tutte le indennità operative della disciplina fiscale prevista per le indennità di navigazione e di volo). A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli importi delle indennità operative, fondamentali e supplementari comunque denominate, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità pensionabili del personale dell'Arma dei Carabinieri, sono assoggettati alla disciplina fiscale fissata dal comma 6 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo e dalla medesima data concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 11 milioni di euro;  
2003: + 11 milioni di euro;  
2004: + 11 milioni di euro;

*conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 11 milioni di euro;

2003: – 11 milioni di euro;

2004: – 11 milioni di euro.

#### **ART. 11.**

*Al comma 2, sostituire le parole: per il personale militare, con le seguenti: per il personale delle Forze Armate.*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Per la progressiva attuazione dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati le somme di 48,14 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro per l'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 ».*

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 48,14 milioni di euro;  
2003: – 337,02 milioni di euro;  
2004: – 625,95 milioni di euro.

*Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia, aggiungere le seguenti: , nonché la somma di 41,31 milioni di euro da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al completamento e all'allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, con le procedure previste dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.*

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 41,31 milioni di euro;  
2003: – 41,31 milioni di euro;  
2004: – 41,31 milioni di euro.

**ART. 14.**

*Al comma 3, sopprimere le parole: le Forze Armate e; conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

« 4-bis. Al fine di realizzare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale nei tempi stabiliti dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, ed in modo coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella A allegata alla predetta legge, i reclutamenti annuali degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono disposti:

a) per l'anno 2002, in connessione con l'entità delle dotazioni organiche determinate rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

b) per il biennio 2003-2004, in aderenza con l'entità delle dotazioni organiche determinate annualmente con il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

*Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: indicate, inserire le seguenti: nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e; e dopo la parola: reclutamento, inserire le seguenti: , rispettivamente, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e.*

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

*Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: eventuali.*

*Al comma 3, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: fatte salve eccezionali situazioni di ordine pubblico, sicurezza e difesa.*

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) di misure specifiche per realizzare il passaggio nell'Arma dei Carabinieri dei volontari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito, in misura non inferiore al 70 per cento degli ausiliari da reclutare annualmente nell'Arma dei Carabinieri, volto a compensare la riduzione nell'arruolamento degli organici di tale categoria di personale, attingendo ai volontari congedati senza demerito in via esclusiva.*

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Sostituzione dei Carabinieri ausiliari).*

1. Per compensare la progressiva contrazione del contingente di carabinieri ausiliari, per effetto delle disposizioni sulla sospensione del servizio di leva, per il triennio 2002-2004, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'arruolamento di 1500 Carabinieri in ferma quadriennale, per l'anno 2002, 1500 per l'anno 2003 e 6000 per l'anno 2004, in incremento ai volumi organici del ruolo.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore ai trenta anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 31,943 milioni di euro;  
2003: + 66,339 milioni di euro;  
2004: + 203,923 milioni di euro.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 31,943 milioni di euro;  
2003: - 66,339 milioni di euro;  
2004: - 203,923 milioni di euro.

#### **ART. 35.**

*Alla Tabella 2 (articolo 35, comma 1) del disegno di legge finanziaria aggiungere la seguente voce:*

Ministero delle attività produttive:

Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, articolo 4. Interventi relativi al settore della difesa:

2002: 25,8 (anno terminale 2016);  
2003: 25,8 (anno terminale 2017).

Legge n. 140 del 1999, articoli 1 e 2. Interventi per programmi di impiego duale nell'aerospazio e nell'elettronica:

2003: 77,46 (anno terminale 2017);

Legge n. 338 del 2000, articolo 144, comma 3. Interventi per lo sviluppo di sistemi ad architettura complessa interessanti la difesa:

2003: 51,24 (anno terminale 2017).

Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera *a*). Interventi per lo sviluppo e accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico:

2003: 51,24 (anno terminale 2017).

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limiti di impegno, modificare gli importi come segue:*

2002: - 25,8;  
2003: - 195,816.

*Alla tabella 2 (articolo 35, comma 1) del disegno di legge finanziaria, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:*

Legge n. 413 del 1998, articolo 8 lettera *b*): adeguamento della componente navale:

2002: 15.494 (anno terminale 2016);  
2003: 10.329 (anno terminale 2017).

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 15.494;  
2003: - 10.329.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per le finalità di ammodernamento e ristrutturazione degli Arsenalì della Marina Militare di La Spezia, Taranto e Augusta, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 43, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è autorizzato un limite di impegno decennale di 5,165 milioni di euro (10 mld di lire) a decorrere dall'anno 2002.

*Conseguentemente alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5.165;  
2003: - 5.165;  
2004: - 5.165.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

Il Ministro della Difesa autorizza la realizzazione di un programma concernente lo sviluppo della progettazione delle fregate di nuova generazione, sostitutive delle unità navali classe « Maestràle ».

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 20.860 migliaia di euro.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 20.660.

#### **ART. 40.**

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

27. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli Ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia e dell'Arma dei Carabinieri è stanziata la somma di 10.123 milioni per l'anno 2002 e di 10.269 milioni per gli anni 2003, 2004.

La legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni è integrata come segue:

a) All'articolo 5, comma 3, lettera a) le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle parole: « il trattamento economico »;

b) All'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle parole: « il trattamento economico ».

Le predette disposizioni hanno decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2002 ed economica dal 1° marzo 2002.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 10.123;

2003: - 10.269;

2004: - 10.269.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e delle Forze Armate che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario.

Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 1, sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le Università, alle quali non si applica il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.





VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

---



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Vittorio Emanuele FALSITTA)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione dell'entrata  
per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 1**)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
finanze per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 2**)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio  
2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La VI Commissione,  
esaminato il disegno di legge n. 1984,  
recante « Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato (Legge finanziaria per l'anno 2002) »,  
per le parti di competenza;

considerato che il disegno di legge  
finanziaria traduce in maniera coerente e  
d armonica gli obiettivi di crescita, stabi-  
lità e equità indicati nel documento di  
programmazione economica-finanziaria  
per gli anni 2002-2006;

rilevato che, a tal fine, il medesimo disegno di legge reca sia norme tributarie di carattere etico, finalizzate all'aggressione della povertà, sia norme economiche, intese al rilancio dell'economia;

tenuto conto che molte delle disposizioni proposte prospettano una riduzione della pressione fiscale e una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, anticipando, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità delle famiglie, alcuni aspetti della riforma delle imposte sui redditi che dovrebbe essere realizzata nel 2003;

considerato con favore che le misure di riduzione della pressione fiscale sono state modulate, compatibilmente con gli obiettivi di contenimento del *deficit*, secondo criteri di selettività e di equità, in modo da favorire soprattutto le fasce più deboli della popolazione,

rilevata, tuttavia, l'esigenza di rafforzare gli interventi intesi all'aggressione della povertà, adottando eventualmente ulteriori misure agevolative a favore delle famiglie e delle fasce sociali più deboli, alla luce degli impegni assunti dal Governo con la risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria;

tenuto conto che, in generale, le disposizioni tributarie recate dal disegno di legge finanziaria appaiono idonee a stimolare la crescita economica, sia sostenendo la domanda che incrementando l'efficienza del sistema economico e favorendo l'emersione di base imponibile;

considerata, tuttavia, l'esigenza di apportare, al sistema tributario, ulteriori modifiche ispirate all'obiettivo di una drastica semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

rilevata, inoltre, l'opportunità di procedere ad una riduzione generale della pressione fiscale nel settore agricolo-alimentare;

considerata con favore la presenza di disposizioni finalizzate alla riduzione

dell'imposizione gravante sugli oli minerali in alcune zone del Paese caratterizzate da una obiettiva condizione di svantaggio sotto il profilo climatico e geografico;

tenuto conto, tuttavia, dell'opportunità di adottare ulteriori interventi correttivi del sistema di tassazione dell'energia, al fine soprattutto di compensare alcune aree del Paese per lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte nel territorio delle medesime;

rilevato con favore che le disposizioni in materia di finanza degli enti locali e territoriali appaiono ispirate alla duplice condivisibile finalità di assicurare agli enti locali risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite e di responsabilizzare gli amministratori locali.

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti condizioni:*

a) provveda la Commissione di merito a rafforzare le misure dirette ad aggredire la povertà, anche introducendo ulteriori agevolazioni di natura fiscale a favore delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione;

b) provveda la Commissione di merito ad estendere sino al 31 dicembre 2002 la proroga della detrazione IRPEF e dell'aliquota IVA ridotta relativamente alle ristrutturazioni edilizie;

c) provveda la Commissione di merito a stabilizzare, in coerenza con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale nel settore agricolo-alimentare, il regime IVA agevolato, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e di semplificare per gli imprenditori agricoli la base imponibile dell'IRAP;

d) provveda la Commissione di merito a stabilizzare l'applicazione delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà con-

tadina, di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

e) provveda la Commissione di merito a modificare la disciplina di cui all'articolo 10 al fine di accelerare il processo di armonizzazione delle aliquote di accisa sugli oli minerali in conformità alla delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas;

f) provveda la Commissione di merito ad introdurre le disposizioni idonee ad attuare i contenuti dell'ordine del giorno 9/1701/9, concernente gli sgravi sul gasolio per riscaldamento utilizzato nelle frazioni parzialmente metanizzate, site nella zona climatica E;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, le quali intervengono in materia di detrazioni per carichi di famiglia e di deducibilità delle spese per le imprese nel settore farmaceutico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tali disposizioni nell'ambito del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il regime fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative, tenendo conto della varietà delle situazioni comprese in tale categoria, alcune delle quali non sembrano ricondu-

cibili all'attuale regime assimilato a quello dei redditi da lavoro dipendente;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare misure idonee ad attenuare il carico fiscale sugli oli minerali nelle aree del Paese, in particolare la regione Basilicata, le quali risentono degli effetti negativi derivanti dallo sfruttamento di risorse petrolifere estratte nel territorio delle medesime;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere ad omogeneizzare, con i necessari correttivi, la base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive con quelle adottate ai fini delle imposte sui redditi, in modo da eliminare il cosiddetto « terzo binario »;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere alle attività di intrattenimento organizzate dalle Pro-loco l'esonero dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

La Commissione esaminato altresì il disegno di legge n. 1985, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 » per le parti di competenza;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---





## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 2, limitatamente alle unità previsionali di base 3.1.5.14 e 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria, 3.2.3.9 – Edilizia scolastica, 3.2.3.34 – Ricerca scientifica, 3.2.3.45 e 4.1.5.6 – Sostegno all'istruzione**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (Tabella n. 2, limitatamente alle unità previsionali di base 3.1.5.14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria), 3.2.3.9 (Edilizia scolastica), 3.2.3.34 (Ricerca scientifica),

3.2.3.45 (Sostegno all'istruzione), 3.2.10.2 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria) e 4.1.5.6 (Sostegno all'istruzione), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

**RELAZIONE**

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'univer-  
sità e della ricerca per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 7**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del  
Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca per il 2002 (Tabella 7) e le  
connesse parti del disegno di legge finan-  
ziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dei beni e le attività  
culturali per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 14**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del  
Ministero per i beni e le attività culturali  
per il 2002 (Tabella 14) e le connesse parti  
del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVREVOLMENTE**

La Commissione ha altresì approvato il  
seguito emendamento all'A.C. 1985:

**Tabella 7**

*Allo stato di previsione del Ministero  
dell'istruzione, dell'università e della ri-  
cerca, tabella 7 — apportare le seguenti  
variazioni:*

2.1.1.1 (Uffici centrali)

CP: (+) 7.172.947 euro;

CS: (+) 7.172.947 euro;

7.1.1.2 (Strutture scolastiche)

CP: (-) 1.500.000 euro;

CS: (-) 1.500.000 euro;

10.1.1.2 (Strutture scolastiche)

CP: (-) 1.172.947 euro;

CS: (-) 1.172.947 euro;

15.1.1.2 (Strutture scolastiche)

CP: (-) 1.500.000 euro;

CS: (-) 1.500.000 euro;

19.1.1.2 (Strutture scolastiche)

CP: (-) 1.500.000 euro

CS: (-) 1.500.000 euro;

20.1.1.2 (Strutture scolastiche)

CP: (-) 1.500.000 euro;

CS: (-) 1.500.000 euro.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

**ART. 15.**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Gli insegnamenti della lingua straniera e dell'educazione motoria nella scuola elementare vengono assicurati all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto e vengono assegnati a docenti abilitati ai citati insegnamenti.

*Conseguentemente alla Tabella A sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie e tenendo conto dei coefficienti di realizzazione.*

**ART. 24.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'intera con le seguenti: , nel pieno rispetto del principio che riserva allo Stato la tutela dei beni culturali, la.*

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: b-bis) fino a: 400 con le seguenti:*

*b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di*

servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professioni necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dallo Statuto dell'*International Council of Museums*.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso, penultima riga, sostituire la parola: uso con la seguente: gestione.*

**ART. 40.**

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

ART. 40-bis.

1. Il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è

incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

*Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare la seguente variazione:*

2002: — 30.000.

#### ART. 44.

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 11.000;

2003: + 11.000;

2004: + 11.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 11.000;

2003: — 11.000;

2004: — 11.000.

*Alla Tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 72.300;

2003: + 72.300;

2004: + 72.300.

*Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 72.300;

2003: — 72.300;

2004: — 72.300.

*Alla tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 41.320;

2003: + 41.320;

2004: + 41.320.

*Conseguentemente alla medesima tabella B, voce:*

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2002: — 41.320;

2003: — 41.320;

2004: — 41.320.

*Alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 50.000;

2003: + 50.000;

2004: + 50.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

*Alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 ricerca scientifica cap. 8922) apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 28.000;

2003: + 51.000;

2004: + 51.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2-Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 28.000;

2003: - 51.000;

2004: - 51.000.

*Alla tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del*

1997 e legge n. 144 del 1999, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 100.000;

2003: + 100.000;

2004: + 100.000.

*Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2-Altri fondi di riserva-cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

---





VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Maria Gabriella PINTO)

**RELAZIONE**

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
finanze per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 2, centro di  
responsabilità n. 3 – Tesoro, limitatamente alle parti di  
competenza e n. 11 – Servizi tecnici nazionali**)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio  
2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La VIII Commissione, | per l'anno finanziario 2002 (Tabella n. 2),  
esaminato lo stato di previsione del | limitatamente ai centri di responsabilità  
Ministero dell'economia e delle finanze | n. 3 Tesoro, per le parti di competenza,  
n. 10 Protezione civile e n. 11 Servizi

tecniche nazionali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che si è reso necessario, per effetto del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », provvedere al trasporto delle risorse già di pertinenza del Dipartimento della protezione civile ad apposite unità previsionali di base di pertinenza del Dipartimento del tesoro, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevato altresì che il centro di responsabilità 10 Protezione civile è transitato nel Centro di responsabilità 3 Tesoro, U.P.B. 3.1.5.15. (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3. (parte di conto capitale), denominate Presidenza del Consiglio dei mini-

stri — Protezione civile e che nel centro di responsabilità 10 Protezione civile dell'aggregato « Gestione provvisoria » le variazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il 2002 sugli stanziamenti di tutte le U.P.B. sono tutte di segno negativo e i capitoli sono soppressi per il trasporto degli stanziamenti al centro di responsabilità 3 Tesoro;

osservato infine che il comma 23 dell'articolo 40 del disegno di legge finanziaria interviene sulla disciplina della concessione dei contributi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi alluvionali in Piemonte nel novembre 1994;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Maria Gabriella PINTO)

**RELAZIONE**

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 9**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rilevato positivamente come vi sia stato — per il centro di responsabilità

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — un rilevante aumento degli stanziamenti rispetto al bilancio di previsione per il 2001 e che tali stanziamenti saranno utilizzati per alcune significative finalità di tutela e salvaguardia ambientale;

considerato altresì il rilievo che le risorse finanziarie destinate al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio avranno anche per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, che impegna i Paesi firmatari ad adottare misure per stabilizzare le concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico;

rilevato infine che appare opportuno definire un quadro normativo coerente in tema di politica dei rifiuti, che eviti soluzioni improvvisate quali quelle adottate in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 347 del 2001;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare i fondi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per attività di protezione e salvaguardia ambientale, prevedendo, in particolare, un incremento degli stanziamenti della U.P.B. 1.2.3.5. —

Programmi di tutela ambientale, destinati, tra l'altro, all'attuazione dei programmi attuativi degli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;

*b)* andrebbe verificata l'opportunità di rivedere, mediante una apposita modifica al disegno di legge finanziaria, la formulazione dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 247, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, che non sembra comportare alcun risparmio per la spesa pubblica, eventualmente recependo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1876/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 novembre 2001;

*c)* appare importante che vengano previste misure idonee ad assicurare la funzionalità delle strutture del Ministero dell'ambiente che prestano assistenza tecnica alle regioni al fine di assicurare la efficienza ed adeguatezza delle valutazioni ambientali previste dai regolamenti comunitari per l'utilizzo dei fondi strutturali — Agenda 2000-2006.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Maria Gabriella PINTO)

**RELAZIONE**

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 10, limita-  
tamente alle parti di competenza**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

L'VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del  
Ministero delle infrastrutture e dei tra-  
sporti per l'anno finanziario 2002 (Tabella  
n. 10), limitatamente alle parti di compe-

tenza e le connesse parti del disegno di  
legge finanziaria;

esaminati, in particolare, il centro di  
responsabilità n. 2 Coordinamento dello  
sviluppo del territorio, politiche del per-  
sonale e affari generali (limitatamente a

specifiche Unità previsionali di base) ed il centro di responsabilità n. 3 Opere pubbliche ed edilizia;

considerato che l'articolo 7 del disegno di legge finanziaria interviene in materia di agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie, al fine di prorogare i termini per usufruire delle agevolazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e che tale misura appare in linea con le innovazioni previste dal disegno di legge S. 374-B, ormai in fase di definitiva approvazione da parte del Senato;

osservato altresì che significative norme sono dettate dall'articolo 37 del disegno di legge finanziaria, che prevede disposizioni dirette alla Cassa depositi e prestiti in ordine al finanziamento di investimenti;

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) andrebbe valutata l'opportunità che il comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge finanziaria sia modificato, nel senso di stabilire che la detrazione per spese per interventi di recupero edilizio di abitazioni, sempre nella misura pari al 36 per cento, si applichi anche con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2002, consentendo in tal modo di estendere parzialmente l'attuale proroga semestrale dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, anche al fine di permettere ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di porre in essere i necessari interventi di progettazione in un tempo ragionevolmente congruo;

b) analoga proroga al 31 dicembre 2002 potrebbe essere prevista con riferimento all'articolo 7, comma 3, del disegno di legge finanziaria, relativo al regime IVA agevolato per le medesime opere di ristrutturazione edilizia;

c) andrebbe altresì verificata la possibilità di favorire un ampio sviluppo del

piano di realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali a carattere strategico, mediante apposite modifiche all'articolo 37 del disegno di legge finanziaria, che consentano di promuovere, in connessione con la rinnovata funzione della Cassa depositi e prestiti, anche una forte incentivazione dello strumento del *project financing* e dell'afflusso di capitali privati nella realizzazione delle opere pubbliche, eventualmente anche attraverso la precisazione che le quote di partecipazione dei soggetti pubblici abbiano carattere minoritario e, comunque, non di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, poiché essi potrebbero essere controindicati rispetto al fine da perseguire;

d) valuti inoltre la Commissione di merito la possibilità che, al medesimo articolo 37 del disegno di legge finanziaria, sia previsto, da un lato, che venga confermato il mantenimento degli ordinari compiti della Cassa depositi e prestiti per il sostegno agli investimenti posti in essere dagli enti locali e, dall'altro, che, per la realizzazione delle opere pubbliche strategiche a livello nazionale finanziate mediante il sistema della Cassa, si introduca una forma di affidamento a contraente generale (*general contractor*), che dovrebbe comunque essere individuato nell'ambito dei soggetti realizzatori dell'opera;

e) per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, considerata la necessità di favorire quanto più possibile l'accesso alle abitazioni per i soggetti svantaggiati, anche al fine di evitare una ennesima proroga dei termini della normativa sospensiva in materia di sfratti, appare opportuno prevedere, nella Tabella C, un incremento degli stanziamenti previsti per l'attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 431 del 1998, relativo al fondo nazionale per il sostegno alle locazioni;

f) all'articolo 40, comma 21, per correggere una imprecisione di carattere testuale, la dizione « articolo 141 » andrebbe infine sostituita con le parole « articolo 144 ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

---





IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Andrea GIBELLI)

**RELAZIONE**  
SUI  
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti per l'anno finanziario 2001 (**Tabella n. 10**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La IX Commissione,

esaminata la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

considerato che:

la predisposizione dei documenti di bilancio ha risentito delle gravi conseguenze, nell'ambito dell'economia mondiale, dei tragici attentati terroristici

dell'11 settembre scorso, e degli eventi bellici che ad essi hanno fatto seguito;

il Piano generale dei trasporti e della logistica approvato nel corso della passata legislatura costituisce il quadro di riferimento per la programmazione degli interventi nel settore dei trasporti;

il disegno di legge C. 1516, recante delega al Governo in materia di infrastrutture, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, individua una serie di meccanismi procedurali per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, volte a favorire lo snellimento dell'iter burocratico e l'abbreviazione dei tempi di completamento delle opere stesse, che prevedono il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali;

la complessiva allocazione delle risorse finanziarie per il settore delle infrastrutture ferroviarie, con particolare riferimento a quelle ubicate nelle aree depresse del paese, dovrà essere definita e valutata alla luce delle previsioni contenute nei disegni di legge collegati alla manovra preannunciati dal Governo;

occorre allargare la platea dei soggetti destinatari degli sgravi contributivi e fiscali in favore del settore armatoriale di cui all'articolo 40, comma 25, del disegno di legge finanziaria;

occorre sostenere il processo di rilancio del settore portuale, con particolare attenzione alle cosiddette autostrade del mare, assicurando la necessaria autonomia, anche finanziaria, delle autorità portuali;

occorre precisare meglio la portata normativa dell'articolo 26 del disegno di

legge finanziaria, onde approfondire meglio le conseguenze che potranno derivare dall'applicazione della nuova disciplina recata da tale disposizione specificamente sul settore del trasporto pubblico locale, il quale presenta caratteristiche peculiari di cui è necessario tenere conto;

in riferimento all'articolo 38, recante disposizioni in materia di sequestro amministrativo e confisca di beni mobili registrati, si sottolinea la necessità che il Governo, in sede di emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti da tale disposizione, escluda ogni sovrapposizione rispetto all'oggetto del decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della legge n. 85 del 2001, recante delega per revisione del nuovo codice della strada;

nel quadro dell'intermodalità assume rilievo anche il trasporto aereo; obiettivo principale è creare un trasporto aereo che garantisca efficienza, puntualità e sicurezza;

per ciò che concerne l'autotrasporto di merci, visto il forte congestionamento delle strade italiane e in attesa di realizzare il riequilibrio modale, costituisce obiettivo prioritario, nell'ambito di un progetto organico, incentivare, sulle autostrade, lo spostamento del traffico delle merci nelle ore notturne, nonché l'aggregazione tra le imprese di dimensioni più piccole e la riduzione dei costi di impresa, adeguandoli a quelli delle imprese che operano in Europa;

DELIBERA DI  
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Andrea GIBELLI)

**RELAZIONE**  
SUI  
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni  
per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 11**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La IX Commissione,

esaminata la Tabella n. 11, recante lo  
stato di previsione del Ministero delle  
comunicazioni e le connesse parti del  
disegno di legge finanziaria,

considerato che:

è prioritaria l'esigenza di adeguare  
il nuovo contesto tecnologico di conver-  
genza multimediale al rispetto dei principi  
posti dalla legge a tutela della concorrenza

e del pluralismo nel mercato, nonché all'orientamento del nuovo quadro normativo comunitario;

è necessario che la manovra economica individui concreti interventi di supporto alle realtà imprenditoriali minori, con particolare riferimento al processo di ammodernamento delle strutture e ad un'equa ripartizione dei costi correlati;

preso atto dell'impegno assunto dal Governo in sede di disegno di legge finanziaria, dove si prevede opportunamente, all'articolo 40, comma 15, un incremento delle risorse stanziato per l'erogazione di contributi in favore dell'adeguamento degli impianti delle emittenti locali, televisive e radiofoniche, sostenendo in tal modo un settore che svolge un servizio particolarmente importate nell'ambito delle realtà locali,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

#### ART. 18.

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

#### ART. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

*6-bis.* Con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati:

*a)* criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

*b)* tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

*c)* criteri omogenei cui le regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio.

#### ART. 26.

*Al comma 1, capoverso 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:*

« Le esclusioni dalla partecipazione alle gare di cui ai precedenti periodi non si applicano a quelle società che, pur rientrando nelle fattispecie previste per la non ammissione, abbiano conseguito utili certificati di bilancio nell'ultimo triennio precedente l'indizione delle gare, siano in possesso della certificazione di qualità secondo gli standard comunitari, oppure siano risultate aggiudicatrici di altri servizi pubblici locali a seguito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

*Al comma 1, capoverso 12, dopo le parole: le disposizioni del presente articolo non si applicano inserire le seguenti: al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e dal decreto legislativo n. 400 del 1999.*

*Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

#### « ART. 26-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziato a valere sul capitolo 1219-U.P.B. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8. dello stato di previsione

della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende ».

#### **ART. 40.**

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

8-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano di cui all'articolo 145, comma 71 della legge 23 dicembre 2001, n. 388 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni di euro per l'anno 2002, 50 milioni di euro per il 2003 e 25 milioni di euro per l'anno 2004.

*Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, Tabella B, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 50.000 (migliaia di euro);

2003: - 50.000 (migliaia di euro);

2004: - 25.000 (migliaia di euro).

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. Per la realizzazione del progetto preliminare della galleria di Iselle, compresa nel collegamento ferroviario Genova-Novara-Domodossola-Sempione-Briga, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2002.

*Conseguentemente alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 2.500 (migliaia di euro).

*Al comma 15, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.*

*Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 30.000 (migliaia di euro);

2004: - 30.000 (migliaia di euro).

*inoltre, alla Tabella E, legge n. 57 del 2000: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: - Art. 23, comma 1: Contributi in favore dei titolari di emittenti televisive locali (Comunicazioni 4.2.3.3 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 7580):*

2002: - 30.000 (migliaia di euro).

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del Decreto del

Ministro delle Comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: “non superiore al 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore all’80 per cento”.

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

25-bis. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 51 del 2001 le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 lire ».

*Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:*

26-bis. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l’imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell’onere di servizio in relazione:

- a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) al numero dei voli;
- d) agli orari dei voli;
- e) alle tipologie degli aeromobili;
- f) alla capacità di offerta.

26-ter. Qualora nei successivi trenta giorni nessun vettore abbia istituito servizi

di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l’assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e) f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l’entità dell’eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

- 2002: — 2.000 (migliaia di euro);
- 2003: — 2.000 (migliaia di euro);
- 2004: — 2.000 (migliaia di euro).

*Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:*

ART. 41-bis.

*(Differimento di termini e modifica dei requisiti per la prosecuzione della radiodiffusione sonora).*

1. All’articolo 1, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2002 ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

---





## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Nicola COSENTINO)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per  
l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 3**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La X Commissione,

esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

valutata positivamente la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002 che, pur in presenza di una situazione economica internazionale influenzata dagli avvenimenti dell'11 settembre scorso, conferma gli obiettivi del Governo di favorire la

crescita e lo sviluppo del sistema produttivo, di intervenire a sostegno del reddito delle famiglie e di proseguire nel risanamento dei conti pubblici, attraverso una equilibrata composizione di misure di riduzione della spesa e di incremento delle entrate,

**DELIBERA DI  
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* in una prospettiva di progressiva dismissione delle partecipazioni pubbliche, appare necessario che, al fine di garantire l'efficienza e la competitività del sistema produttivo nazionale, la gestione delle partecipazioni medesime sia ispirata non soltanto a scelte e criteri di natura finanziaria ma anche a logiche di politica industriale, accrescendo a tal fine il ruolo del Ministero delle attività produttive nella definizione dei relativi indirizzi;

*b)* in coerenza con le politiche di liberalizzazione in atto nel settore dei servizi pubblici, risulta necessario che l'intervento riformatore che si intende attuare con l'articolo 26 del disegno di legge finanziaria 2002 valorizzi pienamente il principio della concorrenza nella gestione dei servizi pubblici, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

*c)* vanno accelerate e rese più incisive le azioni finalizzate alla semplificazione amministrativa ed alla riduzione degli oneri burocratici per le categorie produttive; in questa prospettiva appaiono necessari, in particolare, interventi normativi volti a riformare la disciplina in materia di registratori di cassa e di misuratori fiscali e quella in materia di documenti di accompagnamento delle merci viaggianti, nel

senso di escludere o limitare al massimo gli adempimenti non strettamente necessari ad un effettiva ed efficace prevenzione dell'evasione fiscale;

*d)* i richiamati avvenimenti dell'11 settembre hanno determinato nel settore del turismo una situazione di crisi che richiede l'adozione di idonee misure di sostegno; peraltro, gli effetti di tale crisi iniziano a delinearsi con diversa intensità per le varie categorie che operano nel comparto, cosicché l'esigenza di perseguire una efficace politica di allocazione delle risorse disponibili rende indispensabile concentrare le agevolazioni sulle categorie che hanno subito sin qui e subiranno nel breve-medio periodo il maggior impatto negativo, evitando una distribuzione indifferenziata dei benefici;

*e)* appaiono necessarie misure finalizzate al recupero, alla riqualificazione ed al riutilizzo delle aree industriali dismesse, e specificamente di quelle situate in zone del Paese depresse, privilegiando in particolar modo le aree di notevole estensione o localizzate in ambienti di pregio passibili di riqualificazione e diversificazione da un punto di vista produttivo;

*f)* atteso che il Governo ha già annunciato un rafforzamento del sistema di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per l'obiettivo 1, appare necessario che, attraverso le periodiche informazioni sull'avanzamento finanziario, procedurale e realizzativo dei programmi ed i meccanismi premiali predisposti, si riesca a garantire un rigoroso rispetto dei tempi, delle destinazioni e delle modalità di utilizzo dei finanziamenti, al fine di garantire che essi possano effettivamente determinare gli auspicati effetti socio-economici sulle regioni dell'obiettivo 1.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Nicola COSENTINO)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 7, limitatamente all'unità previsionale di base 25.2.3.2. — Ricerca applicata**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La X Commissione,

esaminata la tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002 (limitatamente alle unità previsionali di base concernenti la ricerca applicata e la ricerca aerospaziale),

e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI  
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) appare necessario intensificare l'attività di ricerca e sviluppo, in modo

da avvicinare ai livelli medi europei la quota di fatturato che le imprese italiane destinano agli investimenti in ricerca; a tal fine occorre favorire rapporti sempre più stretti tra il sistema delle imprese ed i centri nazionali preposti alla ricerca, prevedendo inoltre idonee forme di agevolazione per le imprese che accrescano le proprie spese in programmi di ricerca;

b) occorre inoltre migliorare ed orientare la ricerca aerospaziale nei confronti del sistema industriale in generale, considerando il notevole potenziale in termini di innovazione tecnologica.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

#### ART. 8.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole da:* e disciplinano fino alla fine della lettera, con le seguenti: Gli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari o dei committenti. A tal fine il comune notifica agli stessi l'avvio del procedimento ed intima la rimozione nel termine massimo di 90 giorni. In caso di inadempienza il comune interviene con propri mezzi imputando le spese sostenute agli inadempienti. Gli impianti pubblicitari rimossi vengono conservati dal comune a titolo di deposito provvisorio per un periodo massimo di 6 mesi dalla data della rimozione.

5ter. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di cui al comma 5-bis, gli enti locali e le amministrazioni dello Stato interessate sottoscrivono apposite convenzioni disciplinando le modalità di intervento per la completa rimozione di ogni tipo di impianto pubblicitario, anche se già autorizzato, nel termine ultimo di 5 anni dalla stipula della convenzione stessa. Sono esclusi da quanto previsto al comma precedente gli impianti autorizzati dalla soprintendenza ai beni culturali e monumentali.

#### ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### ART. 10-bis.

*(Incentivi fiscali per le attività di ricerca industriale e di sviluppo).*

1. L'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si applica alle spese per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sostenute, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nel periodo d'imposta successivo, dalle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile. L'incentivo non si applica alle spese per il personale.

2. L'attestazione di effettività delle spese di cui al comma 1 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di applicazione dell'incentivo.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 200.000;  
2003: — 200.000;  
2004: — 200.000.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«ART. 113 — (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi di rilevanza industriale*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi pubblici di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta dell'ente locale. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

3. Per la gestione di reti ed impianti l'ente locale si avvale di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica. Nei soli casi previsti dalle normative di settore, in relazione a specifiche esigenze di garanzia del servizio pubblico, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività.

4. L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza. Nei soli casi previsti dalla normativa di settore, in relazione a specifiche caratteristiche tecniche ed economiche della attività, che impongano una limitazione del numero delle imprese ammesse ad operare, l'erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso.

5. La gara, di cui al comma 4, è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura

non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al comma 3, lettera a). Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

8. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti degli stessi enti locali.

9. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al comma 5. Gli effetti di tale cessione sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere sono determinati con il regolamento di cui al comma 11; la cessione consente alle società la partecipazione ad attività industriali al di fuori del

relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso.

10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento.

11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. Il regolamento in particolare determina, ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso e delle forme di gestione comunque instaurati in base a procedure diverse dalla gara ad evidenza pubblica. In ogni caso tali

termini sono fissati, al massimo, in tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione ».

#### **ART. 35.**

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

#### **ART. 35-bis.**

*(Proroga del termine per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione).*

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazione, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

#### **ART. 40.**

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. A decorrere dal 10 gennaio 2002 le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, relative all'obbligo di iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

27. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, le parole « nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 » sono sostituite dalle seguenti « secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ».

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è così sostituito:

ART. 148.

*(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).*

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio di consumatori e utenti, come definiti dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate al finanziamento di iniziative e attività come previste alle lettere *c)* e *d)* del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, approvate di volta in volta dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e sentite le Commissioni parlamentari.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Il comma 21 dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 è sostituito con il seguente:

« 21. Allo scopo di accelerare i processi di recupero e riconversione produttiva delle aree oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale e regionale previste dall'articolo 1 comma 4 della legge n. 426 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, si procederà per ognuna di esse alla stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 tra il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni, i Comuni e gli altri Ministeri ed enti pubblici interessati, per la definizione di programmi di intervento integrati finalizzati alla bonifica, alla infrastrutturazione ed alla riconversione produttiva delle stesse aree, anche ai fini di una loro individuazione tra le opere strategiche per lo sviluppo del paese. Gli accordi prevederanno le competenze degli enti coinvolti e le modalità attuative in merito alla infrastrutturazione delle aree, anche ai fini della loro riconversione produttiva e del possibile coinvolgimento del capitale privato. Attesa la complessità e la rilevanza strategica di tali accordi di programma, il Ministro delle Attività Produttive nomina con proprio decreto un comitato tecnico di coordinamento, composto anche da esperti esterni ad elevata specializzazione, che cura la predisposizione del contenuto dell'Accordo di Programma ed il monitoraggio della sua attuazione. Gli enti locali, in considerazione della necessità di coordinare e indirizzare tali interventi, progettare e realizzare le conseguenti trasformazioni urbane del loro territorio, potranno costituire Società di trasformazione urbana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con la partecipazione dei soggetti, pubblici o privati, proprietari delle aree oggetto di bonifica e di riconversione produttiva mediante il conferimento, da parte di detti soggetti, delle aree stesse, al fine di limitare gli oneri finanziari ed i rischi legati all'impegno dei fondi necessari per l'attività imprenditoriale di dette società, nonché altri

soggetti privati che potranno essere individuati con procedure di evidenza pubblica. Gli stessi enti locali, anche in caso di partecipazione minoritaria alle società di trasformazione urbana di cui al comma precedente, espletteranno le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo degli interventi di trasformazione urbana, mediante le prerogative loro riservate dal primo comma e secondo comma dell'articolo 116 e dal quarto comma dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Il comma 19 dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 è sostituito con il seguente:

19. Allo scopo di accelerare i processi di recupero e riconversione produttiva delle aree industriali di Napoli Bagnoli-Coroglio, è stipulato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la definizione di un programma integrato di interventi finalizzati alla bonifica, alla infrastrutturazione ed alla riconversione produttiva delle stesse aree, tra il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e l'Autorità portuale di Napoli, e gli altri enti pubblici che si ritenessero necessari e funzionali. L'accordo prevede le competenze degli enti coinvolti e le modalità attuative in merito alla infrastrutturazione delle aree, anche ai fini della loro riconversione produttiva e del possibile coinvolgimento del capitale privato. Attesa la complessità e la rilevanza strategica dell'accordo di programma, il Ministro delle attività produttive nomina con proprio decreto un comitato tecnico di coordinamento, composto anche da esperti esterni ad elevata

specializzazione, che cura la predisposizione del contenuto dell'accordo di programma ed il monitoraggio della sua attuazione. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di insediamento del predetto Comitato tecnico, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è trasferita allo stesso comitato tecnico. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al Comune di Napoli entro il termine perentorio del 31 gennaio 2002, di acquistare la piena proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica, con il pagamento di un corrispettivo che verrà determinato dall'Ufficio per il territorio di Napoli, detraendo il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica e previsto dal progetto di recupero ambientale approvato dal CIPE nel 1994 dal valore effettivo dei terreni e degli immobili derivante dagli strumenti urbanistici vigenti. Contestualmente all'acquisto delle aree il Comune di Napoli subentra alla Bagnoli S.p.A. nelle attività di bonifica attualmente da essa gestite con il trasferimento di tutti i contratti in essere, ivi compresi i rapporti di lavoro dipendente. Qualora il Comune di Napoli deliberi la costituzione di una società di trasformazione urbana ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di facilitare ed accelerare il processo di riconversione, i proprietari delle aree oggetto di bonifica le conferiranno in detta società. Il predetto importo del 30 per cento dell'intervento statale utilizzato nell'attività di bonifica concorrerà al finanziamento della riconversione produttiva dell'area attraverso la realizzazione delle infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale necessarie.



Il soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, procederà singolarmente alla consegna effettiva dei suoli e dei fabbricati alla società di trasformazione urbana allorquando per essi siano stati completati gli interventi di bonifica e di recupero ambientale. Al fine di garantire un organico e rapido sviluppo dell'intero comprensorio di Bagnoli, e limitare i rischi e gli oneri finanziari della Società di trasformazione urbana, ad essa potranno partecipare, attraverso il conferimento, anche gli altri proprietari delle aree e degli immobili compresi nell'ambito di Coroglio della variante al Piano regolatore generale per l'area occidentale di Napoli.

**ART. 44,**

*Alla tabella A Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 2.582.

*Conseguentemente alla medesima Tabella A apportare le seguenti variazioni:*  
Ministero delle Politiche agricole e forestali

2002: - 1.291.

Ministero per i Beni e le Attività culturali:

2002: - 1.291.



XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

---



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Roberto ROSSO)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero del lavoro  
e politiche sociali per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 4**)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio  
2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La XI Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria per il 2002, per le parti di competenza e la tabella n. 4 recante lo stato di previsione della spesa per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

considerato

che la discussione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio avviene in una fase caratterizzata sul piano internazionale dalla difficile situazione conseguente agli attacchi terroristici dell'11 set-

tembre, che ha determinato notevoli turbolenze nell'economia mondiale;

che oltre alle conseguenze della situazione internazionale, occorre inserire l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio nell'evoluzione istituzionale in corso, che sta interessando sia l'organizzazione del Governo, sia il riparto di competenze tra Stato e Regioni;

che il DPEF aveva incentrato le linee di politica economica da perseguire sui provvedimenti cosiddetti dei 100 giorni, volti a rilanciare l'economia attraverso un sostegno sia agli investimenti ed all'emersione del sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383, Primi interventi per il rilancio dell'economia, e disegno di legge sulle opere pubbliche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera), sia alla flessibilità nel mondo del lavoro (decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sui contratti a tempo determinato) e che la risoluzione parlamentare con la quale sono stati approvati gli obiettivi del DPEF aveva impegnato il Governo ad adottare, tra l'altro, due disegni di legge in materia;

che il DPEF prevede, a livello programmatico, un aumento delle unità di lavoro dell'ordine dell'1,5-1,6 per cento medio annuo nel periodo 2002-2006, con un aumento del tasso di occupazione dal 54,4 per cento del 2001 al 55,3 per cento del 2002, per salire fino al 59,6 per cento nel 2006 e che tale miglioramento consentirebbe di avvicinarsi agli obiettivi fissati a livello europeo dal Consiglio europeo di Lisbona (che ha stabilito per il 2005 un tasso di occupazione europeo pari al 67 per cento per gli uomini ed al 57 per cento per le donne);

e che si prevede un limitato aumento del costo del lavoro e che per questo fine l'articolo 33 del disegno di legge finanziaria conferma anche per il 2002 le riduzioni contributive già previste per il 2001;

che il valore particolarmente basso della variazione del tasso di inflazione programmata consente peraltro di ridurre

già per il 2002 le risorse stanziare per i rinnovi contrattuali dall'articolo 11 del disegno di legge finanziaria;

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*a condizione che siano approvati gli emendamenti allegati e con le seguenti osservazioni:*

1. dovrebbero essere stanziati appositi fondi per avviare a soluzione il tema delle disparità nel trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale;

2. dovrebbero essere accantonate le risorse finanziarie necessarie all'introduzione di una disciplina che, per quanto riguarda i grandi invalidi di guerra e di servizio, consenta di utilizzare un accompagnatore in sostituzione del militare di leva, almeno nei casi più gravi;

3. l'attuale formulazione dell'articolo 29, recante incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, dovrebbe essere rivista nel senso di meglio determinare, al comma 1, l'ambito dei trattamenti beneficiari, con un riferimento esplicito, oltre che ai trattamenti previdenziali, anche a quelli di natura assistenziale (le pensioni e gli assegni sociali) e i trattamenti di invalidità; al comma 2, inoltre, dovrebbe essere fornita un indicazione più stringente per individuare i criteri anagrafici, contributivi di reddito, e di composizione del nucleo familiare, in ordine all'individuazione dei soggetti aventi diritto all'integrazione pensionistica. In particolare, per quanto riguarda la soglia di reddito che consente di beneficiare dell'incremento previdenziale, va evitato che l'introduzione di un limite di reddito familiare inferiore al doppio della soglia minima individuale porti ad incoraggiare una surrettizia divisione delle famiglie composte da pensionati, in contrasto con la tutela costituzionale della famiglia;

4. sarebbe opportuno riconoscere ai datori di lavoro di cui al comma 2 del-

l'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un ulteriore esonero di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per la maternità;

5. dovrebbero essere accantonate le risorse finanziarie necessarie ad avviare, nel triennio 2002-2004, la progressiva immissione nei ruoli organici dei Ministeri, del personale già impegnato in qualità di lavoratori socialmente utili, assunto con contratto a tempo determinato. All'uopo dovrebbero attivarsi apposite procedure concorsuali, previa intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento funzione pubblica;

6 dovrebbe essere elevato da 3 a 5 anni il periodo di concessione degli sgravi contributivi per i neoassunti, estendendolo anche alle assunzioni dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali diversi dall'INPS e dall'ENPALS.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

#### ART. 14.

*All'articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Al fine di conseguire economie di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data della sua entrata in vigore, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della medesima legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso: gli atti di inqua-

dramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988 e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 16.

*All'articolo 16 aggiungere il seguente comma 4:*

«L'ultimo periodo dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, va interpretato nel senso non esclude l'esecuzione delle decisioni irrevocabili sui ricorsi individuali, rese in sede di giustizia amministrativa ed emanate prima della data di entrata in vigore della medesima legge. Tale esecuzione ha luogo con il riassorbimento, nel computo degli ulteriori scatti di anzianità, degli inerte enti retributivi dovuti a tale titolo.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2002: — 500;

2003: — 150;

2004: — 100.

#### ART. 21.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*

Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o di soppressione gli enti previdenziali ed assicurativi, nonché gli enti essenziali alle finalità della difesa o di cui la natura pubblica garantisce la sicurezza.

#### ART. 28.

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modifi-*

cato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: fino a tutto il 1997 *sono sostituite dalle seguenti*: fino a tutto il 30 giugno 2001;

i) al comma 1, primo periodo, le parole: 31 ottobre 1999 *sono sostituite dalle seguenti*: 31 maggio 2002;

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999;

h) al comma 2, sono aggiunte, alla fine, *le seguenti parole*: In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 2.000.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Dismissioni immobili enti previdenziali).*

In deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16.02.1996, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, le procedure e le condizioni per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo trovano applicazione anche per gli immobili ad uso non abitativo.

## ART. 29.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Con decorrenza dal 1 gennaio 2002 è abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL, per lo stesso evento invalidante.

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

*Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis.

*(Calcolo unico per più periodi di lavoro autonomo).*

L'articolo 16, lettera a), della legge 2 agosto 1990, n. 233 si interpreta nel senso che, in caso di più periodi di iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa luogo alla liquidazione di un'unica quota di pensione derivante dal cumulo dei diversi periodi assicurativi.

*Conseguentemente: alla Tab. C - Ministero dell'Economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:*

articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2002: - 20.000;

2003: - 20.000;

2004: - 20.000.



**ART. 30.**

*Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:*

« ART. 30-bis.

*(Pensioni privilegiate ordinarie).*

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento.

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 7.000;  
2003: - 7.000;  
2004: - 7.000.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

« ART. 30-ter.

*(Norme a favore dei lavoratori affetti da silicosi).*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: 1-bis. Le prestazioni saranno rivalutate come previsto dal comma 1) dell'articolo 11 ».

2. I termini previsti dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono prorogati di 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 2.000;  
2003: - 2.000;  
2004: - 2.000.



XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

---



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Giacomo BAIAMONTE)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno finanziario 2002

**(Tabella n. 2, limitatamente alle unità previsionali di base 4.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale, 4.1.2.7 e 4.2.3.22 – Ripiano deficit spesa sanitaria, 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria, 5.2.3.12 – Attrezzature ed impianti sanitari)**

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La XII Commissione,  
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 (Tabella n. 2) e connesse parti del disegno di legge finanziaria;

esaminate in particolare le u.p.b. 4.1.2.1. (Fondo sanitario nazionale), 4.1.2.7. (Ripiano deficit spesa sanitaria), 4.2.3.3. (Edilizia sanitaria), 4.2.3.22. (Ripiano deficit spesa sanitaria) e 5.2.3.12. (Attrezzature e impianti sanitari);

rilevato che le misure previste dai documenti di bilancio esaminati dalla Commissione sono coerenti con i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria nonché, in particolare, con l'accordo fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria, sancito dalla relativa Conferenza permanente l'8 agosto 2001 e con il successivo decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e che attraverso le misure stesse viene confermato il

nuovo quadro dei limiti annui di spesa sanitaria per le regioni;

osservato che l'articolo 31 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 si inserisce perfettamente all'interno delle linee ispiratrici della sopra citata nuova normativa in materia sanitaria, che attribuisce maggiori poteri e conseguenti nuove responsabilità, — anche sul piano finanziario — alle regioni;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Giacomo BAIAMONTE)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002

**(Tabella n. 4, limitatamente alle unità previsionali di base 3.1.2.8 – ONLUS, 3.1.2.1 – Invalidi civili, ciechi e sordomuti, 3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali, 3.1.2.9 – Fondo per l'associazionismo, 3.1.2.10 – Armonizzazione dei tempi delle città)**

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La XII Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali per l'anno 2002 (Tabella n. 4) e connesse parti del disegno di legge finanziaria;

esaminate in particolare la u.p.b. 3.1.2.8. (ONLUS) e, limitatamente alle parti di competenza le u.p.b. 3.1.2.1. (Invalidi civili, ciechi e sordomuti), 3.1.5.1. (Fondo per le politiche sociali), 3.12.9. (Fondo per l'associazionismo),

3.1.2.1.0. (Armonizzazione dei tempi delle città);

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Giacomo BAIAMONTE)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2002

**(Tabella n. 15)**

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio  
2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-  
riennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La XII Commissione,  
esaminato lo stato di previsione del  
Ministero della salute per l'anno 2002  
(Tabella n. 15) e connesse parti del dise-  
gno di legge finanziaria;

rilevato che le misure previste dai  
documenti di bilancio esaminati dalla  
Commissione sono coerenti con i contenuti  
del documento di programmazione econo-  
mico-finanziaria nonché, in particolare,

con l'accordo in materia di spesa sanitaria fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla relativa Conferenza permanente l'8 agosto 2001 e con il successivo decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e che attraverso le misure stesse viene confermato il nuovo quadro dei limiti animi di spesa sanitaria per le regioni;

osservato che l'articolo 31 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 si inserisce perfettamente all'interno delle linee ispiratrici della sopra citata nuova normativa in materia sanitaria, che attribuisce maggiori poteri e conseguenti nuove responsabilità, — anche sul piano finanziario — alle regioni;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

**ART. 2.**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. I soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono equiparati, riguardo l'esenzione dalla tassa governativa sulla telefonia mobile, ai soggetti di cui al D.M. 28 dicembre 1995, art. 21.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce « Ministro dell'Economia e delle Finanze » apportare le seguenti modificazioni:*

2002: - 5200;  
2003: - 5200;  
2004: - 5200.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata

dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista in favore dei cechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce « Ministro dell'Economia e delle Finanze » apportare le seguenti modifiche:*

2002: - 5200;  
2003: - 5200;  
2004: - 5200.

**ART. 14.**

*Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole:* Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità *aggiungere le seguenti:* nonché le assunzioni del personale infermieristico delle aziende sanitarie locali compatibilmente con la vacanza nelle relative piante organiche.

*Al comma 1, dopo il sesto periodo, inserire il seguente:* Hanno il requisito della unicità e infungibilità anche le figure professionali di dirigente medico e veterinario di struttura complessa.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono trasformare i predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2002: - 10.000;  
2003: - 10.000;  
2004: - 10.000;

**ART. 21.**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale per un anno dalla istituzione della fondazione o per due anni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro della salute e sentite le regioni interessate, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, mantenendone l'integrità strutturale ed organizzativa, ferma la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

*Dopo l'articolo 30, inserire i seguenti:*

**ART. 30-bis.**

1. Al fine di assicurare una maggiore protezione sul lavoro dei giovani, delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono concessi contributi fino al 50 per cento, sulle spese che i datori di lavoro sostengono per conformarsi alle disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di valutazione particolareggiata dei rischi in ambienti di lavoro in cui sono adibiti minori e lavoratrici minori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

*Conseguentemente, alla tabella A « Ministero dell'economia e delle finanze » modificare gli importi come segue:*

2002: - 2600;

2003: - 2600;

2004: - 2600.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.**

1. Per assicurare una maggiore qualità dell'aria ambiente e per limitare i rischi di contrarre malattie croniche da parte dei neonati e dei minori, a decorrere dall'anno 2002, possono essere concessi contributi straordinari alle autorità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, che adottano misure in favore della qualità dell'aria e dell'ambiente.

2. Possono beneficiare in maniera prioritaria dei contributi, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che nell'ambito degli scopi di cui al comma 1, predispongono azioni finalizzate a:

ristabilire, mantenere o migliorare la qualità dell'aria ambiente;

ridurre o eliminare le sostanze inquinanti presenti nell'aria ambiente ed in grado di avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

offrire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e renderle pubbliche soprattutto ai soggetti che hanno cura dei neonati e dei soggetti minori.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta i regolamenti di attuazione delle presenti disposizioni, stabilendo le misure dei contributi ed i requisiti che i soggetti competenti devono soddisfare per poterli ottenere.

4. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si fa fronte utilizzando le medesime modalità di copertura recate dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente al finanziamento delle spese per interventi

nel settore ambientale di cui all'ultimo periodo dello stesso articolo 1.

### ART. 31.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La non osservanza degli impegni, recati al punto 19 dell'accordo tra Governo e Regioni dell'8 agosto 2001 determina, per le regioni inadempienti, la mancata erogazione dell'integrazione del funzionamento della spesa sanitaria, disposto in applicazione dell'accordo medesimo e pertanto, per le stesse, il ripristino del livello di finanziamento stabilito nell'accordo Governo-Regioni del 3 agosto 2000 come integrato dall'articolo 85, comma 6 della legge 23/12/2000, n. 388.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

2. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12 della legge 23/12/1999 n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

*Conseguentemente, alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle finanze modificare gli importi come segue:*

2002: - 15.000;  
2003: - 15.000;  
2004: - 15.000.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

2. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzheimer e di Parkinson,

nonché le patologie croniche degenerative del sistema celebrale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25 milioni di euro per il 2002 e per ciascuno degli anni successivi.

*Conseguentemente, alla Tabella A Ministero dell'Economia e delle finanze modificare gli importi come segue:*

2002: - 25.000;  
2003: - 25.000;  
2004: - 25.000.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 85, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire il primo periodo con il seguente:

12. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione unica del farmaco, provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto 28 maggio 1999, n. 329, del Ministro della sanità, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

### ART. 31-bis.

*(Interventi per la tutela della salute mentale).*

Il Fondo per la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» di cui all'articolo 98 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze modificare gli importi come segue:*

2002: - 2.000 milioni di euro;  
2003: - 2.000 milioni di euro;  
2004: - 2.000 milioni di euro.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

**ART. 31-bis.**

In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

**ART. 31-bis.**

L'articolo 6 del decreto-legge del 18 settembre 2001 n. 347 è così modificato:

«I livelli essenziali di assistenza sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

**ART. 40.**

*All'articolo 40, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. All'articolo 85, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «dell'apparato genitale femmini-

le», aggiungere le seguenti: «e dell'apparato genitale maschile».

*Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) ecografia transrettale e antigene prostatico specifico ogni 2 anni, a favore degli uomini di età superiore ai 60 anni.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, modificare gli importi come segue:*

2002: - 3.000;  
2003: - 3.000;  
2004: - 3.000.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

27. L'I.V.A. sulle prestazioni medico veterinarie è ridotta del 20 al 10 per cento.

*Conseguentemente alla Tab. A, Ministero della salute, modificare gli importi come segue:*

2002: - 20.000;  
2003: - 20.000;  
2004: - 20.000.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 99, comma 2, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: dell'odontotecnico, sono inserite le seguenti: e delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 251 del 2000.

*Conseguentemente all'articolo 44, comma, Tabella c, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

*Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

**ART. 40-bis.**

1. L'articolo 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 2. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria e di raccordo con le regioni nonché per garantire la profilassi internazionale e relative emergenze sanitarie gli Uffici periferici già del Ministero della sanità attribuiti agli Uffici territoriali di Governo, confluiscono alle dirette dipendenze del Ministero della salute ».

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Norma transitoria per il personale del S. Raffaele).*

1. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma sono autorizzati ad assumere, nei limiti della propria pianta organica, personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, già in servizio alle dipendenze della Società H. San Raffaele Roma-Eur S.r.l., alla data del 13 luglio 2000 alle seguenti condizioni:

a) espletamento di apposita prova selettiva svolta secondo le norme regolamentari dell'Ente, intesa ad accertare l'idoneità di detto personale allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche da assegnare, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente;

b) sottoposizione del rapporto di lavoro così posto in essere con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri alle medesime condizioni di durata proprie dei contratti di lavoro preesistenti per ciascuno di detti dipendenti;

c) applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

2. Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche al personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, in servizio a titolo precario presso i suddetti Istituti.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo in caso di assunzione a tempo indeterminato è collocato nel ruolo, dopo il personale già in servizio presso degli stessi Istituti.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis.

*(Istituzione di una fondazione per i rischi connessi all'esercizio della professione medica).*

1. Il Ministero della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, promuove la istituzione di una fondazione deputata a gestire fondi espressamente finalizzati all'erogazione di indennizzi ai cittadini che abbiano riportato lesioni od infermità, con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica, a seguito di trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2. Alla fondazione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del libro primo, titolo II, capo II del codice civile.

3. Il Ministero della salute esercita la vigilanza sulla fondazione ed in particolare:

a) detta i criteri ed i principi generali cui deve uniformarsi lo statuto, anche con specifico riferimento ai criteri di liquidazione degli indennizzi in relazione alla natura dei danni subiti dal paziente;

b) approva ogni modifica statutaria;

c) prevede idonei requisiti di professionalità per la designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) esercita i poteri di cui all'articolo 25 cc..

4. Il patrimonio della fondazione di cui al comma 1 è costituito da donazioni di soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche. In fase di prima attuazione concorre alla costituzione del patrimonio della fondazione una quota dell'uno per mille degli stanziamenti al SSN per l'anno 2002.

5. In relazione a tutte le somme erogate per le finalità di cui al comma 1 la fondazione esercita il diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 cc..

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**ART. 40-bis.**

*(Istituto superiore di sanità).*

1. All'Istituto superiore di sanità si estende la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La minore entrata derivante dall'assegnazione in uso gratuito all'Istituto superiore di sanità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti demandati all'Istituto medesimo, trova compensazione a valere sugli stanziamenti previsti per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

**ART. 44.**

*Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2002: - 3.000;

2003: - 3.000;

2004: - 3.000.

*Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero della salute, Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (upb. 3.1.2.12, cap. 3420), apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 3.000;

2003: + 3.000;

2004: + 3.000.

*Alla Tabella C, « Ministero della Salute » voce: « decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità (2.1.2-Istituto Superiore di Sanità-cap.2320) apportare le seguenti modificazioni:*

2002: + 10.000;

2003: + 10.000;

2004: + 10.000.

*Conseguentemente alla medesima Tabella C, Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter; Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti modificazioni:*

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.





XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

---



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

(Relatore: Gianluigi SCALTRITTI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e  
forestali per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 13**)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per  
il triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002) (1985-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La XIII Commissione,

esaminata la tabella 13 recante lo  
stato di previsione del Ministero delle  
politiche agricole e forestali (A.C. 1985) e  
le connesse parti del disegno di legge  
finanziaria per l'anno 2002 (A.C. 1984),

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

con le modificazioni di cui agli emenda-  
menti approvati.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1984:

**ART. 7.**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

1-bis. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, dopo le parole: « nei periodi di imposta 2000 e 2001 », sono inserite le seguenti: « nonché fino al 31 dicembre 2002 ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: — 5.000.

**ART. 38.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

« ART. 38-bis.

*(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo).*

Al comma 1 dell'art. 20 della legge 122/2001 le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2004" ».

**ART. 40.**

*Al comma 8, dopo le parole: la Commissione europea, inserire le seguenti: le competenti Commissioni parlamentari.*

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

18. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

*(Disposizioni per favorire le aziende agricole montane).*

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di

terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti da imposta di registro ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerate unità indivisibili per 20 anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso l'Istituto di servizio per il mercato agricolo (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali si sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Nell'ambito delle disponibilità del fondo per l'orientamento del settore forestale ed agricolo di cui allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, cap. 1730 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 1.032.913,8 Euro, è trasferita al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al fine di favorire un riequilibrio a vantaggio delle imprese per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Camere di commercio in materia di conciliazione e di tutela e promozione della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

*(Beni immobili a destinazione agricola).*

1. I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad autorizzazione agricola, indivi-

duati con i decreti previsti dal precedente articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo specifico regime di aiuto nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.

2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali.

3. Per gli interventi di riordino fondiario ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono posti a carico della autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

4. Nella rivendita da parte di ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione. Per gli interventi di riordino fondiario dell'ISMEA, restano in vigore le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferita all'ISMEA la somma di 5.165.000 euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente alla tabella A Ministero delle politiche agricole e forestali — legge 185/92 apportare la seguente variazione:*

2002: — 5.165.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento

sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposte dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità di attuazione delle misure tecniche di conservazione delle risorse ittiche. A tal fine sono trasferite alla Tabella C, Ministero delle politiche agricole e forestali, legge 267/91 40.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

*e alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 30.000;

2003: - 30.000;

2004: - 30.000.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del Fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. I primi tre capoversi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001 n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue) è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza Blue Tongue » con dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tal fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001,

del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e lire 350.000 per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di lire 100.000 a capo, per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi;

c) ai capi di cui alla precedente lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è modificato, a partire dal 1° gennaio 2002, come segue:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società e o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e parteci-

pare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercenti le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2001.

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

26-bis. Per gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza BSE, di cui alla legge n. 49 del 2001, è autorizzata, nell'anno 2002, l'ulteriore spesa di 134.279.000 euro.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: — 134.279.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

« ART. 40-bis.

*(Programmazione negoziata in agricoltura).*

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati ai finanziamenti di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: "Per tali Patti, per i

quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse" ».

*Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

**ART. 40-bis.**

I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanze veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.

**ART. 44.**

*Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, apportare la seguente variazione:*

2002: + 51.645.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze — decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:*

2002: — 51.645.



XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

---



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Monica Stefania BALDI)

**RELAZIONE**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (**Tabella n. 2, limitatamente alla Unità previsionale di base 12.1.1.6 - Politiche comunitarie**)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (1985-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (1984)

La XIV Commissione, esaminata la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, limitatamente all'unità previsionale di base 12.1.1.6, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

ritenuta l'opportunità di verificare, anche in sede comunitaria, soluzioni che consentano una riconsiderazione della situazione delle regioni Abruzzo e Molise — fuoriuscite dall'obiettivo 1 ma ancora caratterizzate da economie deboli — anche ai fini dell'estensione a tali aree territoriali

delle misure di sostegno previste dall'articolo 34 del disegno di legge finanziaria per il 2002;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

1) all'articolo 26, comma 3, capoverso art. 113-*bis*, del disegno di legge finanziaria per il 2002, concernente la gestione dei servizi pubblici privi di ri-

levanza industriale, per i quali la normativa comunitaria prevede che il loro affidamento diretto a società miste sia possibile solo nel caso in cui nelle società vi sia una partecipazione assolutamente prevalente dell'ente pubblico, valuti la Commissione bilancio l'opportunità di una riformulazione che chiarisca che, ove non esista la predetta prevalenza pubblica, l'affidamento è realizzato con gara d'appalto o comunque con procedure concorrenziali.

